



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 'UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati, nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della UOD 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Monetti Francesco

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con la sentenza n. 1243/2017 pronunciata il 14/02/2017 il Giudice unico di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/2015 in favore di Cirillo Giuseppe per il pagamento della complessiva somma di €. 3.433,52 a titolo di interessi legali maturati sulle differenze retributive per il periodo 1994/2001 e, per l'effetto, ha confermato il predetto decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L' U.O.D 06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, provvede, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

“l'ex dipendente di questa Amministrazione regionale sig. Cirillo Giuseppe proponeva ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il pagamento di interessi legali maturati su differenze retributive corrisposte nel maggio 2003, a seguito di inquadramento giuridico ottenuto sulla base di deliberazione di Giunta regionale 1672 del 20/04/2001 e decreto dirigenziale n. 1225/2001.

Otteneva pertanto giudicato n. 6464/2007 con cui l'organo giudicante accoglieva solo parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condannava la Regione Campania a



corrispondere allo stesso gli interessi legali maturati limitatamente dal 30/07/2001 al 01/05/2003 e non come sostenuto dal Cirillo, dal 01/01/1994 e sino alla data di pagamento tardivo avvenuto

il 01/05/2003.

Il Cirillo proponeva gravame a detta sentenza che ha generato la Sentenza n. 2994/2001 con cui la Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro,, accoglieva seppur parzialmente il ricorso, statuendo che: *"accoglie in parte l'appello e condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante, degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della L. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 01/01/1994 fino al tardivo pagamento, oltre ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c."*

Il Cirillo quindi proponeva ricorso ex artt. 633 e sgg. c.p.c. davanti al Tribunale di Napoli - Sez.Lav. - per l'emissione nei confronti della stessa Regione Campania di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c, concernente il pagamento della somma di Euro 3.433,52 a titolo di interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 01/05/2003 sulle differenze retributive dal 01/01/1994 al 31/07/2001 e tardivamente corrisposte.

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, ritenuta la fondatezza del credito azionato, con il predetto ricorso, ha ingiunto alla Regione Campania con decreto n. 1209 del 22/06/2015, di pagare all'istante Cirillo Giuseppe, per le causali espresse in ricorso, la somma di €. 3.433,52 oltre interessi legali dalla notifica del citato decreto al saldo, oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi €. 450,00 con attribuzione"

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1243/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/02/2017

TOTALE DEBITO € **1.459,12**

Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco € 1.459,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 1243/2017 del Tribunale di Napoli pronunciata il 14/02/2017
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 04/07/2017

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Marchese, ha pronunciato all'udienza del 14.2.2017 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 18189/2015

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale D'Onofrio

OPPONENTE

E

CIRILLO GIUSEPPE, nt a ~~_____~~, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.ro Francesco Monetti

OPPOSTO

Oggetto: *opposizione a decreto ingiuntivo*

FATTO E DIRITTO

Con atto di ricorso depositato l'8.8.2015 la Regione Campania ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/15 emesso in data 22.6.2015 in favore di Cirillo Giuseppe per il pagamento della complessiva somma di € 3.433,52, a titolo di interessi legali maturati sulle differenze retributive per il periodo 1994/2001.

A fondamento dell'opposizione, ha eccepito che gli interessi erano stati erroneamente calcolati sulle differenze retributive "al lordo" delle trattenute fiscali e previdenziali, laddove i detti accessori del credito andavano calcolati " *sulla sorta capitale al netto delle ritenute di legge...* " e che, in ogni caso, avendo l'obbligazione in oggetto natura "*querable*", il creditore avrebbe dovuto preventivamente mettere in mora la Regione Campania mediante intimazione scritta ex art. 1219, 1° comma, c.c. "*non scattando automaticamente gli effetti della mora ex re*".

Si è costituito l'opposto che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, per l'infondatezza dei relativi motivi.



L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.

Si premette che l'odierno opposto otteneva il riconoscimento - con sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro n. 2994/2011 del 6.6.2011, passata in cosa giudicata - del diritto agli interessi legali sulle differenze di retribuzione maturate in relazione al periodo 1.1.1994/ 31.12.2001 e liquidate dalla Regione in data 1.5.2003 per un importo complessivo di € 34.191,88.

Con il giudizio monitorio, Cirillo Giuseppe procedeva, pertanto, alla quantificazione del dovuto sulla base del *decisum* della Corte di Appello.

Nello specifico, calcolava sulla sorta capitale, gli interessi legali, a norma dell'art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione delle singole componenti del credito e sino al 1.5.2003; inoltre, in applicazione dell'art. 1194 c.c., sulla somma maturata a titolo di interessi, calcolava gli ulteriori interessi maturati dal tardivo pagamento (1.5.2003) sino alla data del saldo effettivo,

All'importo così determinato, come da conteggi allegati al ricorso per ingiunzione, detraeva quanto la Regione Campania aveva, nelle more, corrisposto per il medesimo titolo.

Ciò posto, il disaccordo riguarda, da un lato, le modalità di calcolo, assumendo la Regione che il calcolo andrebbe operato sulle differenze "al netto" e non "al lordo" e, dall'altro, il dies a quo di decorrenza degli accessori, eccependo la Regione la necessità di un atto di messa in mora.

Invertendo l'ordine delle questioni, osserva il Tribunale come, nella fattispecie, il diritto agli interessi legali trovi causa nel riconoscimento giudiziale di un credito di lavoro, *ex art. 429 c.p.c.*

La sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro determina, secondo la disposizione codicistica, il diritto agli interessi nella misura legale.

Secondo il meccanismo delineato dall'art. 429 c.p.c., infatti, gli interessi afferiscono alla somma capitale, costituendone parte essenziale e concorrendo ad esprimere il credito principale, nella sua esatta entità, al momento della liquidazione.

Il conseguimento degli interessi è, pertanto, automatico e non richiede alcuna atto di messa in mora nei confronti del debitore.

In merito all'ulteriore rilievo, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che *"la rivalutazione monetaria e gli interessi spettanti sui crediti di lavoro vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, le quali costituiscono un debito del lavoratore che nasce soltanto in conseguenza, e quindi dopo, dell'insorgenza del credito, e che sono*



quindi determinate successivamente, almeno sotto l'aspetto logico, all'individuazione della loro base di calcolo" (ex plurimis, cass. 18570/2007; 12265/2003).

Per quanto innanzi, l'opposizione va dunque integralmente respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Così deciso in Napoli, 14.2.2017

IL GIUDICE

dott.ssa Gabriella Marchese



Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 1243/2017
Dip. Cirillo Giuseppe
Avv. Monetti Francesco

Diritti e onorari			1.000,00
spese generali	15,00%	1.000,00	<u>150,00</u>
			1.150,00
CPA	4%	1.150,00	<u>46,00</u>
			1.196,00
IVA	22%	1.196,00	263,12
TOTALE FATTURA			1.459,12
RITENUTA	20%	1.150,00	230,00
NETTO A PAGARE			1.229,12